



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

☎ 091.740.2305 – ☎ 091.740.2478

E-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo **17/06/2016** prot. n. **1028579/USG**
Responsabile del procedimento: Funzionario amm.vo M.C. Orlando
e-mail: m.c.orlando@comune.palermo.it

OGGETTO: Legge 6 novembre 2012, n. 190 modificata dal Decreto Legislativo 25-maggio 2016, n. 97 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* (G.U.R.I. n. 132 del 08/06/2016) – **Nota informativa**

e-mail

Al Sig. Sindaco

Ai Sigg. Assessori Comunali

Ai Sigg. Dirigenti

Al Nucleo di Valutazione c/o Area delle
Relazioni istituzionali, Sviluppo e Innovazione

Con la presente, si fa seguito a precedente nota prot. n. 101352 del 14/06/2016 dello scrivente, con cui veniva segnalato che è in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 132 del 08/06/2016 il **Decreto Legislativo 25-maggio 2016, n. 97** recante la disciplina per la *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, per procedere – come ivi anticipato - ad illustrare le ulteriori modifiche apportate dal suddetto Decreto anche alle disposizioni dettate dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 (CAPO II – art. 41) in tema di prevenzione della corruzione, tornando ad evidenziare che il suddetto **D.Lgs. n. 97/2016 entrerà in vigore il 23/06/2016.**

In particolare, con il **Decreto Legislativo 25-maggio 2016, n. 97** sono state introdotte talune novità riguardanti:

- **Piano nazionale anticorruzione** (art. 1, comma 2, lett. b) e comma 2-bis L. n.190/2012). Viene ampliata la valenza, sul piano giuridico-amministrativo, dello strumento: *“Il Piano nazionale anticorruzione è adottato sentiti il Comitato interministeriale di cui al comma 4 e*

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Piano ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. **Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione**".

- **Contenuti del piano di prevenzione della corruzione delle pubbliche amministrazioni.** In esso vanno, tra le altre:
 - individuate **"le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, anche ulteriori rispetto a quelle indicate nel Piano nazionale anticorruzione, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, e le relative misure di contrasto, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'articolo 16, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"**; (art. 1, comma 9, lett. b) L. n. 190/2012);
 - definite **"le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti"** (art. 1, comma 9, lett. d) L. n. 190/2012);
 - definite **"le modalità di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione"** (art. 1, comma 9, lett. e) L. n. 190/2012).
- **Compiti di vigilanza e controllo della Autorità nazionale anticorruzione (ANAC):** **"Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo ex art. 1, comma 2, lett. f) L. n.190/2012 sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dalle pubbliche amministrazioni (ai sensi dei commi 4 e 5 del citato art. 1) e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa generalmente previste dalle vigenti norme, l'ANAC "esercita poteri ispettivi mediante richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti alle pubbliche amministrazioni, e ordina l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dai piani di cui ai commi 4 e 5 e dalle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previste dalle disposizioni vigenti, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza citati"** (cfr. art. 1, comma 3, L. n.190/2012).
- **Nomina e compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione:** **"L'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Negli enti locali, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è individuato, di norma, nel segretario o nel dirigente apicale, salva diversa e motivata determinazione. Nelle unioni di comuni, può essere nominato un unico responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di**

*prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. **Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39***” (cfr. art. 1, comma 7, L. n. 190/2012).

- **Ruolo dell'organo di indirizzo politico.** *“L'organo di indirizzo definisce **gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione.** L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. **Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta*** (cfr. art. 1, comma 8, L. n. 190/2012).

- **Ruolo di controllo attribuito all'Organismo indipendente di valutazione.** *“...verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, **che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza.** Esso **verifica** i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo **può chiedere** al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo **riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.** (cfr. art. 1, comma 8-bis, L. n. 190/2012). Così come all'organo di indirizzo dell'amministrazione, anche all'organismo indipendente di valutazione il Responsabile della prevenzione della corruzione trasmette, entro il 15 dicembre di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta (cfr. art. 1, comma 13, L. n. 190/2012).*

Tanto si rappresenta, per quanto di competenza e/o di interesse di ciascuna delle SS.LL, non senza far rilevare che, a norma dell'art. 44, comma 1, del D.Lgs. n. 97/2016, l'Amministrazione dovrà adeguarsi alle modifiche in argomento senza che, in ragione dell'attuazione di quanto introdotto dal predetto Decreto, possano *“derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”*, dovendo provvedervi *“con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente”* (“Clausola di invarianza finanziaria”).

Distinti saluti.

Il Segretario Generale

Fabrizio Dall'Acqua